

**SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA MIGLIORE GESTIONE DEI
RIFIUTI AGRICOLI AI SENSI DELL'ART. 206 DEL D.LGS. 152/2006
NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MODENA**

Visti:

- il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 16 “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;
- il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB), approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 12 luglio 2022, n. 87;
- la Delibera di Giunta Regionale n. del con cui è stato approvato lo Schema di accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. nel territorio della provincia di Modena.

Premesso che:

- i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (art. 177, comma 4 del D.lgs. 152/2006) e in particolare:
 - o senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - o senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - o senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, le autorità competenti possono stipulare, ai sensi dell’art. 206 del D.lgs. 152/2006, appositi accordi di programma con enti pubblici, con imprese del settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi di programma possono avere ad oggetto, tra l’altro, l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative;
- la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia (art. 179, comma 1 del D.lgs. 152/2006):
 - o prevenzione
 - o preparazione per il riutilizzo
 - o riciclaggio
 - o recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia
 - o smaltimento;
- l’art. 184 del D.lgs. 152/2006 classifica rifiuti speciali quelli prodotti nell’ambito dell’attività agricola ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del codice civile;
- l’art. 188 del D.lgs. 152/2006 stabilisce che il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l’affidamento ad un intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento di rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della parte quarta del medesimo decreto;

- l'art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 prevede un sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone di procedure e strumenti di tracciabilità integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), attuato con il DM 04/04/2023, n. 59;
- l'art. 1, comma 789 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", ha modificato il comma 3-bis dell'art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 escludendo dall'obbligo di iscrizione al RENTRI: "a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'art. 237, comma 1; b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 190, commi 5 e 6";

Considerato che:

- l'art. 183, comma 1, lett. b) del D.lgs. 152/2006 definisce "rifiuto pericoloso" il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta dello stesso decreto legislativo;
- la vigente definizione di "deposito temporaneo prima della raccolta" di cui agli artt. 183 lett. bb) e 185 bis del D.lgs. 152/2006, in base ai quali per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, oltre a quello eventualmente gestito presso il luogo in cui sono prodotti, è considerato tale anche il raggruppamento dei rifiuti effettuato, ai fini del trasporto ad un impianto di recupero o smaltimento, presso il sito che è nella disponibilità giuridica della Cooperativa agricola, ivi compresi i Consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci nel rispetto delle condizioni ivi stabilite;
- l'art. 183 comma 1 lett. pp) del D.lgs. 152/2006 definisce "circuito organizzato di raccolta" il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.lgs. 152/2006, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti;
- l'art. 190 del D.lgs. 152/2006, comma 6, prevede che gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiano all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico con una delle seguenti modalità (valide anche ai fini della comunicazione al Catasto di cui all'art. 189 dello stesso decreto legislativo): a) con la conservazione per 3 anni del formulario di identificazione (FIR); b) con la conservazione del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta dei rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta per lo stesso periodo;
- l'art. 193 del D.lgs. 152/2006, ai commi 7 e 8, esonera dalla compilazione del FIR il trasporto di rifiuti speciali effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di 30 kg o 30 litri;
- l'art. 193 del D.lgs. 152/2006, ai commi 11 e 12, stabilisce le condizioni in base alle quali la movimentazione dei rifiuti non è considerata trasporto ai fini dello stesso decreto;
- l'art. 212, comma 19 bis del D.lgs. 152/2006 stabilisce che l'imprenditore agricolo produttore iniziale di rifiuti per il trasporto degli stessi, se avviati ad impianti o piattaforme facenti parti del circuito organizzato di raccolta summenzionato, è esonerato dall'iscrizione all'Albo gestori ambientali;
- l'art. 69 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 riscrive le disposizioni volte a semplificare il trattamento dei rifiuti speciali, anche per quelli delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, prevedendo la possibilità di trasportare in conto proprio i rifiuti pericolosi per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento;

- l'art. 24 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRRB 2022-2027 prevede "Al fine di ottimizzare la prevenzione e il recupero dei rifiuti il Piano promuove la stipula di specifici accordi e contratti di programma territoriali ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. 152/2006 tra enti pubblici, imprese del settore, consorzi fra imprese, soggetti pubblici e privati ed associazioni di categoria aventi ad oggetto la sperimentazione, la promozione e lo sviluppo di processi produttivi innovativi tesi a ridurre, sia nell'ambito del processo produttivo che nella successiva filiera di utilizzazione del prodotto, la produzione del rifiuto e il recupero dello stesso";

Considerato altresì che le associazioni di categoria delle imprese agricole hanno dimostrato in diverse occasioni la disponibilità ad avviare progetti specifici sulla prevenzione e il recupero di rifiuti attraverso la definizione di accordi di programma;

Ravvisata quindi, coerentemente con gli obiettivi del PRRB 2022-2027, la necessità di incentivare accordi che agevolino la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole, migliorare i flussi e favorire la prevenzione e il recupero dei rifiuti;

Dato atto che:

- a seguito degli incontri svolti, con ARPAE Direzione Tecnica, con ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e con il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena, di seguito indicato come Consorzio Fitosanitario, è stato condiviso e definito il testo dell'Accordo;
- le imprese agricole che intendono usufruire dei servizi previsti dall'Accordo dovranno sottoscrivere preliminarmente un apposito contratto tecnico-economico, in forma singola o associata, con il gestore;
- ARPAE Aree Prevenzione Ambientale – Servizi territoriali e il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena effettua controlli a campione al fine di verificare il rispetto da parte dei produttori agricoli, cooperative e consorzi di quanto stabilito nell'Accordo di programma;

Ritenuto, pertanto, di attivare uno specifico Accordo di Programma ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. 152/2006, coerentemente con le vigenti norme in materia di gestione di rifiuti, con lo scopo di:

- incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole operanti sul territorio provinciale, al fine di ottimizzarne i flussi, favorirne il recupero, il riciclaggio ed il corretto smaltimento ed assicurare una elevata protezione ambientale;
- semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese.

Tutto ciò premesso,

le parti citate in premessa, convengono di stipulare l'allegato Accordo di Programma:

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

1. Con il presente Accordo di programma le parti si propongono di realizzare un sistema di gestione dei rifiuti che, in attuazione dei principi espressi dal D.lgs. 152/2006 di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti agricoli, favorisca la raccolta differenziata, la corretta gestione degli stessi, semplificando al tempo stesso gli adempimenti a carico dei produttori agricoli e aumentando l'efficacia dei controlli.

2. Il presente Accordo ha lo scopo di regolare e ottimizzare la gestione e il flusso dei rifiuti agricoli, classificati speciali ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 152/2006, indicati nell'Allegato 1.
3. Ai sensi dell'art. 184, comma 5, del D.lgs. 152/2006, la classificazione dei rifiuti speciali deve essere fatta dal produttore agricolo conferente secondo le vigenti normative, inclusa l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo secondo l'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.
4. Nella convenzione tra Gestori e Consorzio Fitosanitario (Allegato 3) saranno definite, oltre agli oneri, le tipologie dei rifiuti e la loro destinazione in base alle modalità di raccolta di cui all'art. 3 del presente accordo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente accordo, si intende per:
 - Produttore agricolo conferente: l'impresa agricola di cui all'art. 2135 del codice civile dalla cui attività si producano rifiuti agricoli;
 - Gestore: società che svolge per conto terzi attività di gestione dei rifiuti nel circuito organizzato individuato dal Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena;
 - Circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.lgs. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione, così come definito all'art. 183, comma 1 lett. pp) del D.lgs. 152/2006;
 - Cooperativa agricola: quelle società cooperative definite dagli artt. 2511 al 2545 octiesdecies del codice civile che svolgono, in forma esclusiva e non, attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
 - Consorzio agrario: società cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 9 della legge 99/2009 e disciplinato dagli artt. 2511 e seguenti del codice civile.

Art. 3

Modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle imprese agricole

1. Il produttore agricolo, la Cooperativa agricola e il Consorzio agrario di cui all'art. 2, possono conferire o consegnare i rifiuti indicati all'Allegato 1 al Gestore.
2. Il conferimento o consegna dei rifiuti agricoli può avvenire, previo accordo con il Gestore, con una o più delle seguenti modalità:

A) Servizio di raccolta presso il domicilio aziendale (porta a porta PAP):

Il ritiro dei rifiuti speciali di cui all'Allegato 1 da parte del Gestore presso l'azienda agricola di produzione, con richiesta da parte del produttore agricolo conferente.

B) Conferimento alla Cooperativa agricola/Consorzio agrario che abbia organizzato per i propri soci il deposito temporaneo prima della raccolta di cui all'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.lgs. 152/2006:

Il produttore agricolo conferente può liberamente movimentare in proprio i rifiuti dall'impresa agricola ove sono prodotti al sito di deposito temporaneo prima della raccolta (effettuato nel rispetto delle norme tecniche, secondo la disciplina prevista dall'art. 183 comma 1 lett. bb) e dall'art. 185 bis del D.lgs. 152/2006) predisposto dalla Cooperativa agricola o dal Consorzio agrario di cui è socio, senza limiti di quantità e per le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato 1 del presente accordo, precedentemente stabiliti dalla cooperativa/consorzio con il Gestore. In ogni caso la movimentazione e il trasporto degli stessi rifiuti devono avvenire nel rispetto dell'art. 193, commi 11 e 12, del D.lgs. n. 152/2006.

La Cooperativa agricola o il Consorzio agrario, ai fini di tracciabilità dei rifiuti, rilascerà al socio conferitore il certificato di conferimento (Allegato 2), nel quale essenzialmente si evinceranno:

- nome e dati societari della Cooperativa agricola/Consorzio agrario;
- numero progressivo del documento;
- spunta sul codice EER del rifiuto in consegna e sue quantità;
- nome e cognome e firma dell'addetto incaricato dalla Cooperativa agricola/Consorzio agrario al rilascio del certificato;
- ragione sociale dell'impresa agricola conferente;
- nome e cognome del rappresentante dell'impresa agricola conferente;
- la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa agricola conferente di avvenuta bonifica dei contenitori di agrofarmaci (conferiti in appositi sacchi dotati di etichetta o di identificativo con nome e cognome socio conferitore);
- data e firma del rappresentante dell'impresa agricola conferente.

L'originale del certificato di conferimento è rilasciato all'impresa socia con obbligo di conservazione ai sensi dell'art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006, mentre la copia resta alla Cooperativa agricola o al Consorzio agrario. La Cooperativa agricola e il Consorzio agrario risultano detentori dei rifiuti.

C. Conferimento diretto del Produttore di rifiuti al Gestore (piattaforma di conferimento):

Il trasporto dei rifiuti da parte del produttore agricolo conferente verso le piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta deve essere accompagnato dal contratto di servizio (Allegato 4) sottoscritto fra l'imprenditore agricolo e il Gestore della piattaforma di conferimento.

Il trasporto di rifiuti pericolosi da parte dell'impresa agricola presso la piattaforma di conferimento che esegue operazioni autorizzate di smaltimento è effettuato per una quantità non superiore a 30 kg al giorno.

Il Gestore della Piattaforma di conferimento compila il documento di conferimento (Allegato 2): l'originale è rilasciato al produttore agricolo conferente con obbligo di conservazione ai sensi dell'art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006, mentre la copia resta al Gestore. Tale modalità non opera nel caso in cui il produttore agricolo conferente accompagni il trasporto con il FIR. Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi resta fermo l'obbligo di compilazione del FIR nel caso di superamento dei limiti di occasionalità e saltuarietà definiti dalla normativa.

Nel rispetto delle modalità di trasporto dei rifiuti sopra richiamate, il produttore agricolo conferente è esonerato dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 19 bis del D.lgs. 152/2006.

Art. 4
Deposito temporaneo

1. Il produttore agricolo conferente, la Cooperativa agricola e il Consorzio agrario devono raggruppare, rispettivamente presso l'azienda agricola o in un sito nella disponibilità giuridica della Cooperativa agricola o del Consorzio agrario stessi, i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel rispetto delle disposizioni in materia di deposito temporaneo prima della raccolta, così come definito dagli artt. 183, comma 1 lett.bb) e 185 bis del D.lgs. n. 152/2006.

In particolare, il deposito temporaneo dei contenitori vuoti e bonificati di agrofarmaci presso l'azienda agricola o il sito reso disponibile dalla Cooperativa agricola/Consorzio agrario deve essere fatto in appositi locali o in cassoni coperti ed a tenuta all'uopo allestiti, tenendo separati tra loro i contenitori vuoti bonificati (inseriti nei predetti, specifici sacchi) da quelli non bonificati.

Art. 5
Convenzione tra gestori e Consorzio Fitosanitario

1. I Gestori che intendono aderire al presente Accordo di Programma stipulano col Consorzio Fitosanitario apposita Convenzione (Allegato 3).

Art. 6
Contratto tecnico-economico con il gestore – adesione al presente accordo – tracciabilità dei rifiuti

1. I produttori, le Cooperative agricole e i Consorzi agrari che intendono usufruire dei servizi previsti nel presente accordo devono sottoscrivere preliminarmente apposito contratto tecnico-economico (Allegato 4), in forma singola o associata, con il gestore, in cui sono stabiliti modalità e costi dei servizi di raccolta e gestione.

Art. 7
Costi

1. La copertura dei costi per i servizi di trasporto e avvio al recupero/smaltimento dei rifiuti agricoli conferiti dai produttori agricoli, dalle Cooperative agricole o dai Consorzi agrari, in base al presente accordo, avverrà secondo le modalità fissate nella convenzione (Allegato 3).
2. Per quanto riguarda i costi dei servizi prestati presso ogni singola azienda agricola (porta a porta) o presso la Cooperativa agricola o Consorzio agrario (deposito temporaneo) o con conferimento diretto del Produttore di rifiuti al Gestore verranno definiti secondo le modalità fissate nella convenzione (Allegato 3).

Art. 8
Disposizioni finali

1. I Gestori si impegnano a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, al Settore tutela dell'ambiente ed economia circolare della Regione Emilia-Romagna, all'ARPAE Direzione Tecnica e Servizio autorizzazioni e concessioni di Modena e al Consorzio Fitosanitario, i dati relativi alle aziende agricole aderenti, alle quantità ed alle tipologie di rifiuti speciali conferiti e la loro destinazione finale (recupero, smaltimento) in base al presente Accordo di programma.

2. Sono fatte salve le ulteriori semplificazioni amministrative, qualora previste da successive modifiche e/o integrazioni del D.lgs. 152/2006.
3. Il Consorzio Fitosanitario per gli aspetti di competenza relativi all'eventuale attività di contributo e rimborso effettuerà il controllo documentale al fine di verificare il rispetto, da parte dei produttori agricoli, Cooperative agricole e Consorzio agrario, di quanto stabilito nel presente Accordo.
4. Le imprese che intendono aderire al presente accordo in qualità di Gestore dovranno sottoporre la loro richiesta alla Regione Emilia-Romagna – Settore tutela dell'ambiente ed economia circolare, dandone contestualmente comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e al Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena.
5. La Regione Emilia-Romagna, a seguito delle verifiche effettuate da ARPAE in relazione allo stato autorizzativo delle imprese che intendono aderire al presente accordo, sentito il Consorzio Fitosanitario, provvede ad aggiornare l'Elenco dei Gestori del circuito organizzato di raccolta (Allegato 5), pubblicato sul Portale Ambiente nella sezione Rifiuti, siti contaminati e servizi pubblici ambientali, per consentire la successiva sottoscrizione dei contratti di servizio (Allegato 4).

Art. 9

Entrata in vigore e Durata

1. Il presente accordo entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sottoscrizione da parte di tutti i firmatari.
2. Fermo restando l'obbligo di revisione in caso di modifiche normative in contrasto con i suoi contenuti, il presente accordo ha una durata pari a dieci anni dalla sottoscrizione ed è prorogabile di ulteriori periodi di 5 anni, salvo che, un anno prima della scadenza, non pervenga il recesso di una delle parti previste come necessarie dall'art. 206 del D.lgs. 152/2006.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ciascun sottoscrittore e/o Gestore può recedere con un preavviso scritto di almeno tre mesi da comunicare al Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena, ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e alla Regione Emilia-Romagna - Settore tutela dell'ambiente ed economia circolare.
4. Rimane fermo che, nelle more dell'adeguamento previsto dal comma 2, le disposizioni del presente Accordo in contrasto con la normativa sopravvenuta devono essere disapplicate a favore delle disposizioni sopravvenute.

Sono allegati al presente Accordo:

Allegato 1: Elenco rifiuti agricoli oggetto dell'accordo

Allegato 2: Documento di conferimento rifiuti agricoli in deposito temporaneo presso cooperativa agricola/consorzio agrario o al gestore del circuito organizzato di raccolta

Allegato 3: Convenzione tra gestori e Consorzio Fitosanitario di Modena, per la gestione e il recupero/smaltimento dei rifiuti agricoli in provincia di Modena

Allegato 4: Contratto di servizio

Allegato 5: Elenco gestori

Firme

Regione Emilia-Romagna

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena

ARPAE SAC Modena

Confagricoltura Modena

Coldiretti Modena

Legacoop Estense

Confcooperative Terre d'Emilia

Confederazione Italiana Agricoltori

Consorzio Agrario dell'Emilia

AIMAG S.p.A.

ALLEGATO 1

ELENCO RIFIUTI AGRICOLI OGGETTO DELL'ACCORDO

Rifiuti speciali pericolosi:

EER	Descrizione rifiuto	Note
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	
130205*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	
160107*	Filtri dell'olio	
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Comprendono anche: - contenitori di agrofarmaci non bonificati, - contenitori di medicinali veterinari, - sacchi di fertilizzanti, - taniche olio esausto vuote
160601*	Batterie al piombo	
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	
020108*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	Comprendono anche i prodotti fitosanitari scaduti

Rifiuti speciali non pericolosi:

EER	Descrizione rifiuto	Note
150101	Imballaggi di carta e cartone	Comprendono anche: - cassette per frutta e verdura inutilizzabili, - imballaggi vuoti e puliti (es. per sementi, mangimi, ammendanti, fertilizzanti, detersivi), - contenitori agrofarmaci vuoti bonificati, - contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, etc.
150102	Imballaggi di plastica	
150103	Imballaggi in legno	
150104	Imballaggi metallici	
150106	Imballaggi in materiali misti	
150107	Imballaggi di vetro	
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	Comprendono anche filtri dell'aria
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Comprendono anche polietilene per la pacciamatura, la copertura delle serre e silos; reti per filari e/o antigrandine spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)
020110	Rifiuti metallici	
180208	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207	Medicinali veterinari

ALLEGATO 2

DOCUMENTO DI CONFERIMENTO RIFIUTI AGRICOLI IN DEPOSITO TEMPORANEO PRESSO COOPERATIVA AGRICOLA/CONSORZIO AGRARIO O AL GESTORE DEL CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA

(D.lgs. 152/2006 articolo 190, comma 6, lett. b)

Dati identificativi della COOPERATIVA AGRICOLA/CONSORZIO AGRARIO e INDIRIZZO DEPOSITO TEMPORANEO o dati identificativi del GESTORE DEL CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA	N° progressivo documento/anno
	Data

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	QUANTITÀ (Kg o Lt o n° sacchi)
☐ EER		
☐ EER		
☐ EER		
☐ EER		
☐ EER		

☐ La Cooperativa agricola/Consorzio agrario si impegna al conferimento ad uno dei Gestori aderenti all'Accordo e consegna una copia del presente documento al produttore agricolo conferente.

Addetto al rilascio del documento:

- Nome e cognome
- Firma

Il Gestore si impegna al:

- ☐ recupero
- ☐ smaltimento

del/i rifiuto/i presso il proprio centro e altro
impianto _____

e consegna una copia del presente
documento al produttore agricolo conferente.

- Nome e cognome
- Firma

Dati identificativi del conferente:

ragione sociale dell'impresa agricola e C.F.	
nome e cognome del legale rappresentante	

Il sottoscritto, legale rappresentante dell'impresa agricola, dichiara sotto la propria responsabilità penale e civile:

- che ha sottoscritto un contratto di servizio, in forma singola o associata, sulla base dell'accordo di programma sulla gestione dei rifiuti agricoli approvato con D.G.R. n. ____/____ del _____;
- che i rifiuti di imballaggio di prodotti fitosanitari in consegna non presentano le caratteristiche di pericolo ai sensi dell'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006;
- che ha confezionato il contenitore immettendovi i rifiuti e che lo ha regolarmente sigillato il tutto in piena osservanza delle normative vigenti;
- che tali operazioni sono avvenute nella propria azienda e che il trasporto di detti rifiuti è stato da lui effettuato con propri mezzi e secondo legge;
- che quanto dichiarato nella presente scheda corrisponde totalmente a ciò che è contenuto nell'involucro sigillato ed ora depositato dal sottoscritto presso la struttura in intestazione.

In fede (firma del conferente)

Data

ALLEGATO 3

CONVENZIONE TRA GESTORI E CONSORZIO FITOSANITARIO DI MODENA, PER LA GESTIONE E IL RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AGRICOLI IN PROVINCIA DI MODENA

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

☐ Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena, con sede a Modena, codice fiscale , nella persona del Legale Rappresentante, nato ail domiciliato per la carica presso la sede consortile

☐ Società, con sede partita IVA e codice fiscale....., Registro imprese CCIAA di in persona di nato a..... domiciliato per la carica presso la sedenel seguito definita per brevità "mandante";

PREMESSO

che in data.....con.....è stato stipulato “Accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi dell’art. 206 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i” in atti tra la Regione Emilia-Romagna, il Consorzio Fitosanitario, le Associazioni di categoria , ed ; tale accordo prevede all’art. 6 che i produttori agricoli che intendono usufruire dei servizi di cui all’Accordo di programma debbano aderire in forma singola o associata mediante stipula di specifico contratto tecnico- economico in cui siano stabiliti i costi dei servizi stessi.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto della convenzione

Definizione delle condizioni economiche relative al servizio di gestione delle differenti tipologie di rifiuto previste nell’Accordo di programma, con servizio erogato in modalità singola o associata secondo quanto previsto dall’art.3 (A) Servizio di raccolta presso il domicilio aziendale (porta a porta PAP); B) Conferimento alla Cooperativa agricola o Consorzio agrario con deposito temporaneo prima della raccolta per i propri soci; C) Conferimento diretto del Produttore di rifiuti al Gestore (piattaforma di conferimento).

Con riferimento all’art. 6 dell’Accordo di Programma i produttori, le Cooperative agricole e i Consorzi agrari che intendono usufruire dei servizi previsti nel presente accordo devono sottoscrivere preliminarmente apposito contratto tecnico-economico, in forma singola o associata, con il gestore.

2. Durata

La convenzione decorre dalla data della firma della presente convenzione fino a scadenza dell’accordo di programma (art. 9) salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi con comunicazione di Posta Elettronica Certificata o con lettera raccomandata con preavviso

minimo di 60 giorni.

3. Modalità operative per i servizi oggetto della convenzione

Il servizio sarà effettuato con differenti modalità per tipologia di rifiuto secondo lo schema riportato nell'allegata tabella.

4. Tariffe

Prezzi indicati al netto di Iva come da tabella dei servizi e dei costi.

Annualmente le tariffe potranno essere oggetto di revisione previo accordo delle parti.

In caso di variazione, entro il mese di settembre dell'anno in corso il gestore dovrà fornire gli eventuali aggiornamenti a valere per l'anno successivo. In assenza di variazioni, comunque da concordare, si riterranno confermate le tariffe dell'anno in corso.

Le tipologie di rifiuto e le modalità di contributo economico che il Consorzio erogherà ai produttori, Cooperative agricole e Consorzi agrari, sono comunicate annualmente sul sito web istituzionale del Consorzio Fitosanitario di Modena.

5. Spese

Tutte le prestazioni dedotte in questa convenzione sono soggette ad imposta sul valore aggiunto. La presente convenzione è assoggettata ad imposta di registro, in misura fissa, soltanto in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente la registrazione stessa.

6. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile.

Allegati

Si allega alla presente convenzione, costituendone parte integrante:

- ☐ All.A Tabella dei servizi e dei costi con indicazione delle tipologie dei rifiuti e delle modalità di raccolta

FIRME

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena

– Presidente _____

Ente gestore _____

TABELLA DEI SERVIZI (secondo l'art.3) E DEI COSTI

Allegato alla Convenzione tra Gestori del servizio pubblico e Consorzio Fitosanitario di Modena (barrare la tipologia di servizio per il quale si presenta l'offerta economica)

- ☐ A-Servizio di raccolta presso il domicilio aziendale (porta a porta PAP);
- ☐ B-Conferimento alla Cooperativa agricola o Consorzio agrario con deposito temporaneo per i propri soci;
- ☐ C-Conferimento diretto del Produttore di rifiuti al Gestore (piattaforma di conferimento)

Rifiuti speciali Pericolosi			Costi		
EER	Nome EER	Descrizione	Trasporto	Noleggio	Recupero/Smaltimento
130208* 130205*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	Oli minerali esausti			
160107*	Filtri dell'olio	Filtri dell'olio			
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Contenitori di agrofarmaci non bonificati, contenitori di medicinali veterinari, sacchi fertilizzanti, taniche di olio esausto vuote			
160101*	Batterie al piombo	Batterie al piombo			
020108*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanzepericolose	Contenitore con agrofarmaco residuo			
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenentimercurio	Neon e tubi fluorescenti			
NOTE					

Rifiuti speciali non pericolosi			Costi		
EER	Nome EER	Descrizione	Trasporto	Noleggio	Rcupero/Smaltimento
150101	Imballaggi di carta e cartone	Cassette per frutta e verdura inutilizzabili, imballaggi vuoti e puliti (es. per sementi, mangimi, ammendanti, fertilizzanti, detergenti), contenitori agrofarmaci vuoti bonificati, contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, etc.			
150102	Imballaggi di plastica				
150103	Imballaggi in legno				
150104	Imballaggi metallici				
150106	Imballaggi in materiali Misti				
150107	Imballaggi di vetro				
180208	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207	Medicinali veterinari			
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Teli di pacciamatura, imballi per rotoballe, teli antigrandine, altri rifiuti plastici			
020110	Rifiuti metallici	Rifiuti metallici			
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose			
NOTE					

ALLEGATO 4

CONTRATTO DI SERVIZIO

Oggetto: Contratto di servizio stipulato nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'art. 206 del D.lgs. 152/2006 per la gestione rifiuti agricoli

L'impresa agricola/ La Cooperativa agricola/ Il Consorzio agrario
..... con sede in Via
..... Comune di CAP Prov.
Cod.Fisc P.IVA n.tel n.
fax.....e
mail.....

Il Gestore con sede in Via
..... Comune di CAP Prov.
Cod.Fisc P.IVA n.tel n. fax
.....e mail:.....

stipulano nell'ambito dell'accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli approvato con deliberazione n.....del e sottoscritto dalle organizzazioni agricole professionali e dai gestori delle piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta, il presente contratto per:

- ☐ il recupero
- ☐ lo smaltimento dei rifiuti.

Le **modalità tecnico-economiche** sono definite nella Convenzione annuale per la gestione e il recupero/smaltimento dei rifiuti agricoli in provincia di Modena stipulata tra il Consorzio Fitosanitario Provinciale ed il Gestore e saranno da allegare al presente contratto di servizio.

Sarà cura dell'impresa agricola Cooperativa agricola o Consorzio agrario, verificarle prima dell'accettazione del contratto.

(Indicare la o le modalità operative prescelte)

☐ **Modalità tecniche per la raccolta presso il domicilio aziendale (porta a porta) e per il conferimento alla Cooperativa agricola/Consorzio agrario che abbia organizzato per i propri soci il deposito temporaneo prima della raccolta ai sensi dell'art. 185 bis del D.Lgs 152/2006:**

L'impresa agricola conferisce i contenitori vuoti e bonificati di agrofarmaci in appositi locali o in cassoni coperti ed a tenuta all'uopo allestiti, tenendo separati tra loro i contenitori vuoti bonificati (inseriti in appositi sacchi sopra i quali, a cura del produttore, dovranno essere indicati i propri riferimenti aziendali) da quelli non bonificati.

Il Gestore provvede al ritiro dei rifiuti presso l'Impresa Agricola situata in _____
via _____/presso il deposito temporaneo prima della raccolta allestito presso la sede della
Cooperativa agricola/Consorzio agrario per i soci della stessa/stesso, situato in _____
via _____.

Il conferimento da parte dell'impresa o della Cooperativa agricola/Consorzio agrario al Gestore avviene con richiesta da parte del Produttore agricolo/detentore conferente.

Nel caso di conferimento alla Cooperativa agricola/Consorzio agrario che abbia organizzato per i propri soci il deposito temporaneo prima della raccolta ai sensi dell'art. 185 bis del D.lgs. 152/2006, copia del presente contratto è consegnato all'impresa agricola produttrice dei rifiuti per le attività di propria competenza.

□ Modalità tecniche per il conferimento diretto in impianto:

L'impresa agricola conferisce con proprio automezzo i rifiuti di cui sopra, alla piattaforma di conferimento del circuito organizzato di raccolta, situata in _____, via _____

Il trasporto dei rifiuti pericolosi da parte dell'impresa agricola alla piattaforma di conferimento del circuito di cui sopra è effettuato per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi al giorno.

Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato dal presente contratto di servizio, sottoscritto da entrambe le parti.

Il Gestore compila il documento di conferimento dei rifiuti attestante il recupero/smaltimento del/i rifiuto/i presso il proprio centro e ne fornisce una copia all'impresa agricola conferente. Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi resta fermo l'obbligo di compilazione del FIR nel caso di superamento dei limiti di occasionalità e saltuarietà definiti dalla normativa.

Cadenza del servizio: secondo il calendario fornito dai Gestori

La produzione del rifiuto avviene presso la sede di Via
Comune di CAP Prov. Cod. Fisc
..... P.IVA n. ...

**L'impresa agricola/ La Cooperativa
agricola/ Il Consorzio agrario**

.....

Il Gestore

.....

ALLEGATO 5

ELENCO GESTORI:

sez. A) RACCOLTA A DOMICILIO

	Gestore	Indirizzo	Comune
1			
2			
3			

sez. B) RACCOLTA PRESSO COOPERATIVA AGRICOLA/CONSORZIO AGRARIO

	Gestore	Indirizzo	Comune
1			
2			
3			

sez. C) PIATTAFORME DI CONFERIMENTO

	Gestore	Indirizzo	Comune
1			
2			
3			